



# COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47

### OGGETTO:

**Approvazione tariffe tributo sui rifiuti (TARI) anno 2022.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore otto e minuti zero nella Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NICOLETTA Mattia - Sindaco	Sì
2. CERISE Ennio - Vice Sindaco	Sì
3. CERISE Fabio - Assessore	Sì
4. PERAILLON Laura - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Stefania TRAVASA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia NICOLETTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Parere di regolarità contabile** ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità.

Parere Favorevole: Il Responsabile Finanziario  
F.toFabrizio DESAYMONET

**Parere di legittimità** ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Parere favorevole: Il Segretario dell'ente locale  
F.toDott.ssa Stefania TRAVASA

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamato** l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi, in base al quale *«Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**Visto** l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Considerato**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente Territorialmente Competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Dato atto** che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

**Richiamato** quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Evidenziato** che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato fissato per l'anno 2022 al 31 maggio 2022, art.3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15;

**Dato atto** che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;

**Richiamata** la disciplina della TARI ovvero l'articolo 1, comma 641-668 della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, le norme immediatamente operative del d.lgs. 152/2006, nonché le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999;

**Considerato** che l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari.

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), rispettivamente: n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto

*“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;*

**Richiamati** altresì i provvedimenti di ARERA che hanno introdotto il nuovo MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e successivi provvedimenti attuativi, ovvero: deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* e determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

**Visto** il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 30 giugno 2021;

**Visto** il Piano Economico finanziario, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, in qualità di Ente Territorialmente Competente, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. 37 in data 20 aprile 2022;

**Visto** il Piano tariffario TARI 2022, predisposto dal Servizio Associato Tributi e approvato dalla Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius con delibera n. 38 in data 20 aprile 2022 che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che i Comuni dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius hanno deciso di applicare una politica tariffaria unitaria per tutti i Comuni del comprensorio a decorrere dal 2016;

**Considerato** che, con deliberazione n. 23/2016 della Giunta dell’Unité sono stati decisi i coefficienti di produttività dei rifiuti sulla base del DPR 158/1999 che sono rimasti invariati;

**Atteso** che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, mantenendo gli stessi coefficienti di produttività dei rifiuti applicati negli anni precedenti, deve tener conto dell’aggiornamento della banca dati a seguito di aperture e chiusure delle utenze non domestiche e domestiche intervenute nel tempo, anche a seguito dell’applicazione del D.Lgs. 116/2020 che ha comportato la revisione generale della classificazione delle superfici relative alle utenze non domestiche;

**Preso atto** che le tariffe consentono la copertura dei costi individuati dal Piano economico-finanziario;

**Considerato** che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l’Amministrazione ritiene di poter procedere all’approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui al piano tariffario TARI allegato;

**Visto** l’art. 13, comma 15ter, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

**Considerato** che l’articolo 28 del regolamento sopra richiamato stabilisce che *“Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata”;*

**Ritenuto** opportuno, come definito con la deliberazione della Giunta dell’Unité n. 38/2022 sopra richiamata, stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate con deliberazione della Giunta comunale;

**Visti:**

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
- lo Statuto comunale;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28 dicembre 2021 recante ad oggetto: *“Esame e approvazione del Bilancio di Previsione e del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2022/2024”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30 marzo 2022 recante ad oggetto: *“Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione Pluriennale e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 7 gennaio 2022 di assegnazione delle quote di bilancio ai Responsabili dei servizi per l'anno 2022;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Attesa** la competenza della Giunta nell'adozione del presente atto;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

**Con** votazione unanime favorevole palesemente espressa;

## **DELIBERA**

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto** del Piano economico finanziario, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, in qualità di ente territorialmente competente, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 37 in data 20 aprile 2022;
3. **di approvare** le tariffe della TARI 2022, come da “Piano tariffario TARI 2022”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
5. **di stabilire** che gli importi dovuti saranno riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate con deliberazione della Giunta comunale;
6. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
8. **di trasmettere** la presente deliberazione all'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius.

=====  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Mattia NICOLETTA

Il Segretario dell'ente locale  
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/04/2022 al 14/05/2022.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52ter della l.r. 54/98.

Fénis, 29/04/2022

Il Segretario dell'ente locale  
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fénis,

Il Segretario dell'ente locale  
Dott.ssa Stefania TRAVASA